

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1156-C

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 20 settembre 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro dei lavori pubblici
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro dell'ambiente
col Ministro dei trasporti e della navigazione
col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(V. Stampato Senato n. 1156)

approvato dal Senato della Repubblica il 25 febbraio 1997

(V. Stampato Camera n. 3299)

modificato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 maggio 1999*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge approvato dal Senato e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di ratifica della convenzione per la protezione delle Alpi torna all'attenzione del Senato a seguito della modifica apportata dalla Camera dei deputati, ove è stata istituita una Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Tale nuovo organismo è stato giudicato più aderente al principio di decentramento regionale in materia di protezione dell'ambiente, di risorse agricole, di tra-

sporti e di lavori pubblici. Apprezzando senz'altro lo spirito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, la Commissione raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento al fine di non ritardare oltre l'avvio concreto degli impegni che l'Italia ha assunto con gli altri Stati frontaliere.

Boco, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

30 giugno 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

1° luglio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. **Per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi all'esecuzione dei Protocolli ed alla Conferenza delle Parti secondo la direttiva impartita dai competenti uffici del Ministero dell'ambiente.**

2. Sulle questioni di massima rilevanti ai fini dell'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente acquisisce il parere di un Comitato consultivo costituito presso il Servizio conservazione della natura e composto da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma interessata, da un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità mon-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è **attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.**

2. **La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino è composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tane, e da un rappresentante per ognuna delle seguenti Amministrazioni: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni culturali e ambientali, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. **I membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, cui è affidata la presidenza del Comitato consultivo, su designazione delle Amministrazioni competenti. Per ogni rappresentante è nominato un supplente. La segreteria tecnico-organizzativa del Comitato consultivo è affidata all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. L'istituzione del Comitato consultivo non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.**

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1997, in lire 97 milioni per

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: **Ministero dell'ambiente**, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, **Ministero per le politiche agricole**, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, **Ministero per i beni e le attività culturali**, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi specifici Protocolli.

5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.

6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1999, in lire 97 milioni per

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'anno 1998 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'anno **2000** ed in lire 114 milioni annue a decorrere dal **2001**, si provvede, **per gli anni 1999, 2000 e 2001**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, **nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Identico.